

COMUNE DI FIRENZE

CONTRATTO DI APPALTO

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DENOMINATO "ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA STATICA E SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DI VALUTAZIONE SISMICA: SCUOLA BARACCA ED ALTRI". Codice Opera 200171 CIG 85151869C6

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze e dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), viene redatta in forma elettronica la seguente scrittura privata, firmata digitalmente in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), tra:

1), nato a il , domiciliato per la carica in Firenze, , il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2), nato a () il , domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Legale rappresentante di " " con sede in , via , CAP , Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di , conforme risulta da visura camerale del

P R E M E S S O C H E

- con Delibera di Giunta n. n. 92 del 27/03/2020 il Comune di Firenze ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica L1233/2020 redatto dalla Direzione Servizi Tecnici relativamente all'intervento denominato "Adeguamento normativo in materia di sicurezza statica e sismica degli edifici scolastici a seguito di valutazione sismica: Scuola Baracca ed altri";

- il RUP dell'intervento di cui trattasi, con Determinazione n. ha disposto di affidare il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- con la citata determinazione n.del è stata approvata la documentazione di gara;

- a seguito dell'espletamento della procedura di gara come da Verbali del Sedggo di gara e della Commissione Giudicatrice è risultato primo in graduatoria il concorrente..... cui con determinazione della Direzione Servizi Tecnici n.del é stato aggiudicato il servizio suindicato essendo stata riscontrata tale offerta come non anomala;

- il concorrente.....aggiudicatario ha offerto un ribasso del ...% sull'importo a base di gara;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Tecnici n.del sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

- ai fini antimafia è stata acquisita informativa antimafia recante prot.....

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della
suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano
quanto appresso:

Art. 1 - OGGETTO E CONDIZIONI DELL'APPALTO

Il Comune di Firenze, rappresentato dalnella persona di....., ed in
esecuzione degli atti in premessa citati, concede in appalto a in
persona del Sig....., che accetta e si
obbliga, l'esecuzione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativamente
all'intervento denominato "Adeguamento normativo in materia di sicurezza
statica e sismica degli edifici scolastici a seguito di valutazione sismica: scuola
Baracca ed altri" CIG 85151869C6 alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;

- alle offerte economica e tecnica presentate in sede di gara e conservate
agli atti del Comune di Firenze.

Nel presente appalto non sono previste interferenze che richiedano la
redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
(DUVRI) di cui al D.lgs. n. 81/2008, art. 26, comma 3 e il calcolo dei costi
relativi.

Il Sig., nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto del
presente contratto di appalto, nonché tutte le condizioni cui viene
subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente;
in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire tutte le prestazioni

necessarie in conformità all'offerta tecnica presentata.

Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

ART. 2 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Le Parti concordano che l'importo del presente appalto, è previsto in Euro

L'importo è pari alla somma tra gli oneri relativi alla realizzazione delle lavorazioni in sicurezza stimati in Euro zero (0) e l'importo di Euro () già depurato dell'offerta ribasso del % () sulla restante somma a base di gara.

I tempi e la modalità di pagamento sono le seguenti:

- all'approvazione del progetto definitivo verrà corrisposto il 40% del compenso;
- all'approvazione del progetto esecutivo verrà corrisposto il restante 60%.

ART. 3 TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI

La consegna del progetto esecutivo cantierabile deve avvenire entro () giorni naturali e consecutivi, in conformità all'offerta, decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di conferimento dell'incarico.

L'aggiudicatario ha dichiarato in fase di gara la disponibilità alla immediata assunzione dell'incarico.

La stazione appaltante procederà all'applicazione delle seguenti penali, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'aggiudicatario,

fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

L'aggiudicatario, in caso di ritardato adempimento sarà soggetto ad una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, fatta, comunque, salva la facoltà per l'Ente Appaltante di richiedere il maggior danno.

L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l'incaricato quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per la medesima di richiedere il maggior danno.

La stazione appaltante provvederà a contestare l'inadempimento all'affidatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi all'Ente Appaltante entro 20 (venti) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'aggiudicatario.

Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'aggiudicatario.

ART. 4 GARANZIE

Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo di Euro(....), viene ridotto del ...% ai sensi del combinato disposto degli artt. 103 co. 1 e 93 co. 7 Dlgs. 50/2016 essendo l'Operatore economico suindicato in possesso di certificazione di ed è stato costituito per l'importo di Euro () mediante (es. fideiussione assicurativa) nemessa in(...) dain data

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi della normativa vigente. Nel caso di

inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà diritto di avvalersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.

Si dà atto, inoltre, che l'affidatario ha consegnato copia della polizza n..... del.....emessa da.....di cui al comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016, di responsabilità civile professionale con massimale di € per la copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del servizio e che tale polizza copre anche i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento dell'attività di progettazione che possano determinare a carico della Stazione Appaltante diverse e nuove spese di progettazione e/o maggiori costi di esecuzione con durata fino alla data di rilascio del certificato di verifica di conformità del servizio.

ART. 5 ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.136 DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del 13/08/2010, l'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, la suddetta.... con nota di trasmissione prot. n. _____ del ____ / ____ /20____, che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato in..... CF..... le persone delegate ad operare su di esso.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3

della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico

bancario sui seguenti conti correnti dedicati:

- - Codice IBAN .

- - Codice IBAN

Nel caso in cui la suddetta Impresa effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

ART. 6 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

.....dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in attuazione del Regolamento UE 679/2016. L'Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei Dati personali. Il sopracitato ha individuato quali Responsabili del trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto:
.....

Il Comune di Firenze nomina formalmente, nelle persone dei loro legali rappresentanti pro tempore, quale Responsabili del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto. è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto e si impegna a far rispettare i medesimi obblighi.

Art. 7 INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10/10/2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.”

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.”

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina

del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio”.

Art. 8 - CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è competente il giudice del foro di Firenze.

Art. 9 NORME DI RIFERIMENTO

Oltre quanto specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alla disciplina del capitolato tecnico.

Si fa altresì rinvio al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze, ed in generale alle vigenti disposizioni in materia di appalti; in particolare per quanto riguarda il modo ed il contenuto delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e al DPR. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

ART. 10 STATO DI EMERGENZA DA CORONAVIRUS

Il Committente e l'Appaltatore concordano che in relazione allo stato di emergenza prorogato con Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 in conseguenza del rischio sanitario connesso al coronavirus (Covid-19) le

modalità di compimento delle prestazioni di cui al presente contratto saranno adeguate alle disposizioni legislative vigenti ed a quelle sopravvenute, in perfetto reciproco accordo. Il Committente e l'Appaltatore concordano inoltre che gli adeguamenti di cui al comma precedente non modificheranno il presente contratto per la parte economica ma lo modificheranno esclusivamente per i modi ed i tempi di compimento delle opere e delle prestazioni che saranno stabiliti, di comune accordo, più adeguati e convenienti per entrambi i sottoscrittori.

ART. 11 SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo contratto e conseguenziali sono a carico dell'aggiudicatario che, a tutti gli effetti del presente contratto, elegge domicilio in Firenze presso la Casa Comunale.

L'imposta di bollo pari ad € è stata assolta mediante

Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento della Imposta sul Valore Aggiunto.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso di uso.

Le parti sottoscrivono il presente contratto, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere ... e parte della seguente fino qui.